Bur n. 12 del 30/01/2015

(Codice interno: 291031)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale.".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:

"3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono riferite alle rispettive cariche.".

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 e 3 bis ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5.".

Art. 3
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dopo le parole: *"e riduce al limite prescritto"* sono aggiunte le parole: *"dall'articolo 13 comma 5 e comma 5 bis"* e le parole *"a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione"* sono soppresse.

Art. 4
Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti rettifiche testuali:

   a) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 22 le parole: *"stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato";*
   b) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 22 le parole: *"stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato";*
   c) al comma 3 dell'articolo 23 le parole: *"il seggio consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale"*, sono sostituite dalle seguenti: *"il seggio consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto".*

2. All'articolo 18, comma 1, lettera e), le parole: *"il quindicesimo"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'ottavo".*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"
Art. 2 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"
Art. 3 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"
Art. 4 - Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

I Dati informativi qui di seguito riportati sono stati modificati con Errata corrige pubblicata nel BUR n. 15 del 10 febbraio 2015, *ndr*.